

COMUNE DI MIGNANO MONTELUNGO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ART. 1 - Condizioni generali

1.1 - Il servizio di igiene urbana comunale (raccolta differenziata dei rifiuti, spazzamento strade, piazze, giardini) sarà svolto a decorrere dall'aggiudicazione del servizio stesso per la durata di anni 3, in conformità dei patti stipulati con apposita e separata convenzione.

Il contratto di appalto stipulato a seguito dell'aggiudicazione della gara si risolverà "*ope legis*" all'atto del trasferimento del servizio di che trattasi agli Enti d'Ambito (EDA), come previsto dalla legge regionale Campania n.14 del 26/05/2016.

L'appalto viene affidato secondo le norme del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del citato decreto, valutabile in base agli elementi ed ai parametri determinati nel presente capitolato.

L'Amministrazione Comunale di Mignano Monte Lungo intende perseguire attraverso il presente appalto i seguenti obiettivi:

- Garanzia del mantenimento e/o miglioramento della attuale percentuale (76,5%) di raccolta differenziata;
- Conseguente massimizzazione della raccolta differenziata;
- Efficienza gestionale del servizio di igiene urbana;
- Contenimento e razionalizzazione della spesa;
- Sensibilizzazione sulle politiche ambientali;
- Aumento dell'efficienza del servizio di pulizia del suolo pubblico, sia manuale che meccanizzato.

Il servizio dovrà essere assicurato anche in presenza di condizioni atmosferiche avverse, nonché in occasione di due o più giorni festivi consecutivi; il tutto secondo le indicazioni del Committente.

L'operatore che risulti aggiudicatario dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, nonché in regola con tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contributivi previsti dalle disposizioni in materia, dal D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dal D. Lgs. n. 50/2016.

Dovranno essere sempre impiegati personale ed automezzi in condizione ed in numero tali da garantire il servizio con efficienza, sicurezza, celerità e decoro, in conformità alle leggi in materia di ambiente, di sanità ed igiene, di sicurezza sul lavoro, nonché alle norme del Codice della Strada.

In ogni caso e per specifiche esigenze, il Comune di Mignano M.L. potrà apportare modifiche al programma ed agli orari, senza che ciò possa comportare oneri aggiuntivi a carico del Comune; eventuali modifiche verranno comunicate dal Comune mediante specifica comunicazione di servizio alla società appaltatrice.

E' consentito all'impresa proporre soluzioni diverse di organizzazione del servizio e utilizzo di mezzi. In tal caso, previa accettazione formale del Comune, l'organizzazione proposta dovrà garantire pari o superiore livello di qualità del servizio reso.

Nello specifico, il Comune di Mignano M.L conferisce all'aggiudicataria l'incarico di svolgere:

- a)- Servizio di spazzamento e lavaggio periodico strade, piazze e giardini comunali, secondo termini, condizioni, modalità e standards qualitativi di seguito indicati;
- b)-Servizio di raccolta differenziata delle varie frazioni di rifiuti, secondo termini, condizioni, modalità e standards qualitativi di seguito indicati;
- c)-Servizio di pulizia caditoie, taglio e asportazione erbe spontanee nel centro abitato, ivi comprese le frazioni, da effettuarsi due volte all'anno su indicazione dell'Ente;
- d)-Servizio di raccolta differenziata delle varie frazioni dei rifiuti urbani come di seguito indicato;
- e) Servizio di raccolta ingombranti, beni durevoli, apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- f) Servizio e gestione in piena e totale autonomia, a propria cura, nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge, del Centro di raccolta temporanea di proprietà comunale sito in via Fecicce, con conseguente esonero di ogni eventuale responsabilità in capo all'Ente comunale.
- g) Servizio di raccolta rifiuti non pericolosi illecitamente abbandonati e/o sversati su tutto il territorio comunale, previa richiesta da parte dell'Ente, senza alcun onere di spesa aggiuntivo.

1.2- Le attività di cui al precedente punto 1.1 comprendono le seguenti operazioni con la sotto indicata periodicità:

A) Operazioni di spazzamento e lavaggio periodico strade: impiego di n. 1 operatore.

- spazzamento piazze, strade e giardini del centro urbano cittadino (una volta al giorno per n. 6 giorni alla settimana);
- spazzamento piazze, strade e giardini delle frazioni Caspoli, Campozellone, Moscuo e Annolise (da effettuarsi una volta la settimana)
- spazzamento qualsiasi altra zona urbana del paese non menzionata che necessita di essere pulita, previa richiesta del Comune;
- lavaggio periodico strade almeno due volte l'anno, con servizio da concordare con l'Ente.

Il servizio dovrà essere effettuato dall'aggiudicataria con proprio personale di fiducia, particolarmente addestrato, con tutte le attrezzature professionali e quant'altro necessario per l'espletamento del servizio forniti dalla medesima impresa.

B) Raccolta differenziata delle varie frazioni dei Rifiuti Urbani: impiego di n. 1 autista di autocompattatore e di n.1 operatore addetto al servizio, nonché impiego di n. 2 operatori per automezzi satelliti.

Il servizio di raccolta differenziata delle varie frazioni dei rifiuti urbani sarà svolto così come stabilito dal

Calendario Ecologico redatto dall'Amministrazione comunale.

Il Servizio di raccolta differenziata delle varie frazioni di rifiuti nell'intero territorio comunale avverrà da parte dell'aggiudicataria con proprio personale e propri mezzi, mediante:

- l'impiego di n. 1 autocompattatore con autista e di n.1 operatore addetto al servizio;
- l'impiego n. 2 automezzi satelliti e n. 2 operatori addetti.

I rifiuti, prelevati presso le utenze e raccolti in modo differenziato, andranno poi conferiti nell'autocompattatore presso le apposite aree a ciò destinate.

c)-Servizio di pulizia caditoie, taglio e asportazione erbe spontanee nel centro abitato, ivi comprese le frazioni, da effettuarsi due volte all'anno su indicazione dell'Ente;

d)-Servizio di raccolta differenziata delle varie frazioni dei rifiuti urbani, come di seguito indicato:

- Raccolta Vetro delle utenze domestiche: la raccolta del vetro deve essere effettuata una volta ogni quindici giorni presso tutte le utenze domestiche del territorio comunale, per poi essere conferita direttamente presso il Centro di raccolta temporanea di proprietà comunale sito in via Fecicce che, in conformità a quanto statuito in precedenza, sarà gestito in piena e totale autonomia nonché a cura dell'appaltatrice.

-Raccolta Carta e cartone presso le utenze domestiche e le utenze commerciali: la raccolta va effettuata una volta la settimana. La carta e cartone raccolti vanno conferiti nell'autocompattatore comunale presso le apposite aree a ciò destinate.

e) Servizio di raccolta ingombranti, beni durevoli, apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), come di seguito indicato

-Raccolta ingombranti, beni durevoli, apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) presso le utenze domestiche e le utenze commerciali: la raccolta va effettuata con cadenza indicata dall'Ente comunale. I rifiuti raccolti vanno conferiti nello scarrabile posizionato presso il sito di Via Fecicce.

f) Servizio e gestione in piena e totale autonomia, a propria cura, nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge, del Centro di raccolta temporanea di proprietà comunale sito in via Fecicce, con conseguente esonero di ogni eventuale responsabilità in capo all'Ente comunale.

g) Servizio di raccolta rifiuti non pericolosi illecitamente abbandonati e/o sversati su tutto il territorio comunale, previa richiesta da parte dell'Ente, senza alcun onere di spesa aggiuntivo in capo all'Ente.

Tutti i servizi di cui sopra, particolarmente quello relativo alla raccolta differenziata, dovranno essere effettuati dalla società aggiudicataria con proprio personale di fiducia particolarmente addestrato (n. 1 operatore addetto allo spazzamento, n. 1 autista di autocompattatore e di n.1 operatore addetto al servizio, nonché n. 2 operatori per automezzi satelliti), mediante l'utilizzo di n. 1'autocompattatore n. 2 mezzi-satellite idonei alla

mole di lavoro da espletare ed alla massa di rifiuti da prelevare e conferire.

In ogni caso tutti i servizi come sopra indicati saranno svolti così come stabilito dal Calendario Ecologico redatto dall'Amministrazione comunale.

ART. 2 – Modalità di svolgimento del servizio

2.1. Il servizio di che trattasi sarà svolto direttamente dalla società aggiudicataria: pertanto, l'assunzione, l'organizzazione e la direzione del personale addetto al servizio, l'attribuzione delle relative qualifiche e mansioni, il pagamento e versamento delle retribuzioni, dei contributi assicurativi e previdenziali, saranno di esclusiva competenza ed onere dell'impresa stessa.

Stante la piena ed assoluta estraneità del Comune al rapporto di lavoro esistente tra l'impresa e ciascun addetto al servizio, ogni e qualsiasi pretesa, diritto o ragione, a qualsiasi titolo avanzata dal personale della società aggiudicataria, sarà di esclusivo onere, spesa, responsabilità e competenza di quest'ultima, la quale esonera e solleva fin d'ora il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.

2.2. L'aggiudicataria si obbliga all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro e alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, nonché a corrispondere ai propri dipendenti un trattamento normativo ed economico in piena conformità alle leggi ed ai contratti collettivi in vigore per la categoria.

2.3. L'aggiudicataria si obbliga, altresì, a rispettare le clausole sociali di riassunzione del personale del gestore uscente normativamente previste, facendo riferimento al contratto collettivo nazionale di settore.

2.4. Il Comune resta sollevato da ogni obbligo e/o responsabilità per le retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali e quanto altro dalla Società dovuto ai propri dipendenti, ferma in ogni caso l'applicabilità dell'art.1676 del codice civile.

L'aggiudicataria è responsabile nei confronti del Comune della osservanza delle norme di cui sopra; in caso di violazione, previa comunicazione alla società delle inadempienze accertate o ad essa comunicate dall'Ispettorato del lavoro e delle quali il Comune di Mignano Monte Lungo sia venuto a conoscenza, l'Ente comunale stesso sospenderà i pagamenti per un ammontare corrispondente alle presenti inadempienze, fino a quando non sarà corrisposto ai dipendenti quanto dovuto, ovvero fino a quando la vertenza non sarà definita.

Per tale sospensione o ritardo nei pagamenti l'aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà alcun titolo al risarcimento danni.

2.5. L'aggiudicataria dovrà altresì:

- a) garantire l'idoneità fisica e la capacità professionale del proprio personale, al fine di offrire e realizzare un servizio rispondente agli standards qualitativi richiesti dal Comune;

- b) garantire che il numero del personale addetto al servizio sia sufficiente per il perfetto funzionamento del servizio medesimo, prevedendo anche la disponibilità e l'intervento di personale di supporto per far fronte ad eventuali necessità impreviste;
- c) controllare la regolarità e continuità dello svolgimento del servizio, fornendo al Comune tutte le informazioni e chiarimenti ritenuti opportuni e/o necessari.
- d) stipulare, per tutta la durata dell'appalto, adeguate polizze assicurative, così come meglio descritto al successivo punto 2.10.

2.6. Il personale dell'aggiudicataria dovrà improntare il proprio comportamento alla massima correttezza e diligenza; pertanto il Comune avrà, con motivate ragioni, il diritto di chiedere (con correlativo obbligo dell'aggiudicataria di provvedere a propria cura, onere e responsabilità esclusiva) l'allontanamento dal luogo di lavoro ed all'immediata sostituzione del personale che risultasse inadatto o venisse meno ai suddetti criteri di comportamento.

2.7. Il personale dovrà sempre indossare apposite divise e tesserini di riconoscimento. L'onere relativo alle divise ed alla loro manutenzione è a carico della ditta fornitrice del servizio.

2.8. Gli scioperi ed ogni altra manifestazione sindacale, che possano per qualsiasi motivo ritardare e/o influire sul normale e continuativo espletamento del servizio di pulizie, dovranno essere comunicati dalla aggiudicataria al Comune con preavviso di 48 ore.

Le parti dovranno adoperarsi affinché il servizio medesimo non subisca alcun inconveniente.

2.9. L'aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e in caso di danni arrecati a terzi per fatto dell'Impresa stessa o del suo personale. Essa risponderà direttamente sia verso il Comune ed il personale di questa, sia verso terzi, per qualsiasi danno, infortunio od altro che sia derivato dalla esecuzione delle prestazioni di cui al presente incarico, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

2.10 In tema di Responsabilità dell'appaltatrice, essa risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.

È fatto obbligo, in tal senso, all'impresa appaltatrice di provvedere:

- alle assicurazioni obbligatorie RC per automezzi per un massimale unico di almeno tre milioni di Euro per ciascun automezzo per sinistro;
- a stipulare, a proprie spese, per tutta la durata dell'appalto ed in caso di proroga tecnica fino al subentro di altro operatore, una o più polizze assicurative per ciascuna delle seguenti responsabilità:
 - a) responsabilità civile verso terzi (RCT): la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali l'appaltatrice sia chiamata a rispondere civilmente dall'Ente o da terzi. La copertura assicurativa deve essere riferita ai danni causati nell'esecuzione dell'appalto, a

persone (siano esse addette o no ai servizi) o cose. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a tre milioni di Euro per ogni singolo sinistro;

b) responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO): la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore a tre milioni di Euro per ciascun prestatore di lavoro.

L'appaltatrice resta, altresì, unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai massimali previsti nelle predette polizze assicurative.

L'appaltatrice dovrà fornire all'Ente, in sede di stipula del contratto o se del caso di avvio effettivo del servizio, copia delle polizze assicurative stipulate a copertura del rischio di Responsabilità Civile (RCT e RCO).

ART. 3 - Esecuzione

3.1. Le operazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere eseguite con inizio alle ore 6,00 durante il periodo di validità dell'ora legale e dalle ore 7,00 durante il periodo di validità dell'ora solare.

3.2. L'aggiudicataria si rende comunque garante della idoneità e sufficienza della propria organizzazione e risponde, pertanto, dell'esatto adempimento di quanto previsto nel presente disciplinare, così come della perfetta esecuzione e riuscita dei servizi ad essa affidati, restando inteso che il numero e la periodicità delle operazioni di pulizia prevista sono dall'Impresa stessa ritenute idonee al raggiungimento dello scopo.

E' facoltà del Comune verificare la perfetta esecuzione dei lavori ed applicare, in caso di mancata o insufficiente esecuzione, la penale prevista al successivo articolo 7.

ART. 4 - Prestazioni aggiuntive

Il Comune ha la facoltà di chiedere, in aggiunta a quanto indicato al precedente art.1, prestazioni di supplementari, verso il corrispettivo orario di €. 13,00 (eurotredici/00), oltre IVA, per ogni ora di lavoro effettuato.

In tal caso verranno emessi dall'aggiudicataria appositi preventivi di lavoro da eseguire e il tempo, espresso in ore, necessario per la loro esecuzione: anche detti servizi dovranno essere eseguiti a regola d'arte seguendo le istruzioni ricevute.

Nessuna prestazione supplementare verrà retribuita se non richiesta dal Comune e non sia stato preventivamente emesso il relativo preventivo sopraindicato, debitamente accettato per iscritto dall'Amministrazione.

ART. 5 – Condizione e Clausole generali

5.1. L'aggiudicataria si impegna ad acquisire, all'atto della consegna del cantiere e con pagamento

dell'importo entro il termine di 36 mesi (pari al periodo dell'appalto), salvo eventuale pagamento anticipato, l'automezzo di proprietà comunale (autocompattatore IVECO ML150E22K, targato EM947GA) al prezzo di € 32.500,00 oltre iva, giusta valutazione di tecnico incaricato dall'Ente del 21-03-2022, allegata al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale.

5.2 Ogni e qualsiasi impegno ed obbligo, economico e non, previsto nel presente disciplinare, dovrà essere curato e garantito dall'Impresa in proprio, direttamente e con propri mezzi.

E' fatto espresso divieto alla società aggiudicataria di cedere in tutto o in parte l'accordo di cui al presente disciplinare, o di subappaltare il servizio affidato senza una preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Nel caso in cui la appaltatrice del servizio non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del servizio, lo stesso s'intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c. per fatto e colpa della Società, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione.

5.3. L'aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dovrà altresì dichiarare per iscritto di aver ricevuto dal Comune informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate mediante sottoscrizione del DUVRI (Documento unico di valutazione sui rischi interferenziali), da allegarsi al contratto di appalto unitamente al presente capitolato, quali parti integranti ed essenziali.

ART. 6 - Corrispettivo e pagamento

6.1. Quale corrispettivo per i servizi oggetto del presente disciplinare, il Comune riconosce alla aggiudicataria del servizio un importo annuo di € 181.000,00 (eurocentottantunomila/00), oltre Iva, di cui € 2.000,00 annui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da sottoporre a ribasso d'asta, da corrispondersi in dodicesimi mensilmente dietro presentazione di fatture in regola con la vigente normativa fiscale.

6.2. Gli oneri relativi al personale, alle attrezzature, al materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente incarico, nonché tutti gli oneri comunque connessi allo svolgimento del servizio medesimo, sono a totale carico della Società aggiudicataria, essendo ricompresi nel corrispettivo forfettario di cui al punto precedente.

6.3. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura nella quale dovranno essere indicate le coordinate bancarie per l'effettuazione del bonifico.

6.4. Il corrispettivo per le eventuali prestazioni aggiuntive di cui al precedente articolo 4 verrà liquidato dietro presentazione delle relative fatture che dovranno contenere l'elencazione delle prestazioni e del tempo, espresso in ore, necessario ad eseguirle.

ART. 7 - Penali

Eventuali inadempienze relative a prestazioni non effettuate ovvero effettuate non a regola d'arte, contestate per iscritto dal Comune di volta in volta all'aggiudicataria, consentiranno al Comune stesso di applicare la penale di € 100,00 al giorno per la mancata ovvero la inesatta esecuzione delle prestazioni previste e richieste dal Comune.

ART. 8 - Incedibilità dei crediti

Le parti concordano espressamente che i crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto non siano cedibili a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1260, 2° comma, del Codice Civile.

Tali crediti, pertanto, non possono formare oggetto di nessun atto di disposizione da parte del creditore, neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest'ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo, sono dunque esclusi, tra gli altri, i mandati ad esigere le deleghe all'incasso.

Le parti concordano, altresì, espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto al Comune di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile, con conseguente diritto del Comune al risarcimento dei danni.

ART. 9 - Durata

I servizi di cui al presente incarico avranno la durata di anni 3 a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio, ferma restando la possibilità di risoluzione "ope legis" stabilita al punto 1.1 del presente bando.

ART. 10 - Carattere del servizio ed obbligatorietà

Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nel presente Capitolato è da considerarsi servizio pubblico e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 178 del D. Lgs. n. 152/2006, costituisce attività di pubblico interesse finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o agitazione che possa comportare disservizio, la società Appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 n. 146 per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

In particolare, la stessa si farà carico della dovuta informazione all'Ente Appaltante e agli utenti attraverso affissioni e/o organi di stampa e nelle forme dovute e nei modi adeguati, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio della sospensione o ritardo del servizio. Dovranno, altresì, essere comunicati i modi, i tempi e l'entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione.

Non saranno considerati "cause di forza maggiore" e, perciò, saranno considerate sanzionabili come "Penalità", scioperi del personale dipendente derivanti da cause imputabili alla società Appaltatrice.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, l'Ente Appaltante potrà sostituirsi

all'Appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio del servizio con oneri e spese a carico della appaltatrice medesima.

ART. 11 - Forma dell'appalto Criterio e Modalità di aggiudicazione dell'appalto ed espletamento della procedura di gara.

La scelta del contraente per addivenire all'affidamento del Servizio avverrà mediante indizione di gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato decreto, valutabile in base agli elementi ed ai parametri determinati negli atti di gara. Ai sensi della normativa vigente la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, fatta salva la conformità dei requisiti di cui ai documenti di gara. La Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico dell'Ente. Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto. Nessun compenso o rimborso spese spetta alle ditte concorrenti per la compilazione dei progetti, relazioni e quanto altro necessario per la partecipazione alla gara. I progetti, le relazioni e quanto altro connesso, presentati per la partecipazione alla gara, non saranno restituiti.

ART. 12 - Trattamento dati personali

Il Comune informa la Società appaltatrice del servizio che, ai sensi della vigente normativa sulla privacy, i dati personali della Società medesima e/o collaboratori e dipendenti forniti dalla stessa in vista della formalizzazione del presente incarico o conosciuti successivamente nella fase dell'adempimento contrattuale, potranno subire da parte del Comune di Mignano M.L. i trattamenti indicati all'art.1, lettera b) della citata legge.

Tali dati potranno essere trattati per finalità di:

- a) adempimenti e gestione del rapporto contrattuale, adempimenti di legge, gestione del protocollo, tenuta registri e scritture contabili, elenchi e indirizzari, compilazioni anagrafiche, tenuta della contabilità clienti e/o fornitori;
- b) comunicazione a società di certificazione e revisione contabile ai fini della certificazione del bilancio del Comune;
- c) diffusione e/o comunicazione a fini informativi circa l'attività che la Società svolge per conto del Comune qualora risulti necessario e/o opportuno a discrezione del Comune divulgare all'esterno tali

informazioni.

Il rifiuto della Società al trattamento di cui alle lettere a) e b) comporterà l'impossibilità di concludere il presente contratto; il rifiuto al trattamento di cui alla lettera c) non pregiudicherà in alcuna misura l'esecuzione del contratto medesimo.

Il trattamento dei dati potrà essere eseguito sia manualmente sia mediante l'uso di strumenti automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque; nel rispetto delle misure di sicurezza e riservatezza necessarie, facendo uso di mezzi che ne prevengano il rischio di perdita o di distruzione, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito. I dati sono custoditi presso la sede legale del Comune

La Società potrà esercitare in ogni momento tutti i diritti indicati all'art.13 del D.lgs. 196/2003, tra cui il diritto di opporsi al trattamento di cui alle precedenti lettere b) e c).

I dati in questione potranno essere diffusi o comunicati, anche extra Unione Europea, a quei soggetti cui disposizioni di legge danno facoltà di accesso, a quei soggetti il trasferimento ai quali si renda necessario per gli adempimenti previsti dalla legge, da regolamenti o norme comunitarie, nonché ai dipendenti del Comune, collaboratori, sempre per le finalità di cui alle precedenti lettere a), b), c).

ART. 13 - Varie ed oneri fiscali

Il pagamento di eventuali imposte e tasse relative alle prestazioni oggetto del presente contratto graverà sulle parti secondo le vigenti disposizioni di legge.

Tutte le spese relative alla stipula della convenzione sono a carico dell'aggiudicataria.

ART. 14 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere le parti si impegnano a dirimerle consensualmente.

In caso di mancanza di accordo consensuale, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Cassino.

Il Rappresentante dell'Ente